

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 4 febbraio 2019 - n. XI/1204

Erogazione del finanziamento regionale in anticipazione del pagamento di base ed il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente previsti dal Reg. (UE) n. 1307/2013 - Campagna 2019

LA GIUNTA REGIONALE

Visti

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e s.m.i.;
- il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e s.m.i.;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento e s.m.i.;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e s.m.i.;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e s.m.i.;
- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- la l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale ed in particolare il capo V Azioni congiunturali relativamente all'art. 16 (interventi di mercato) con cui si dispone che la Regione assicuri gli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune, comprese la erogazione, la contabilizzazione e la rendicontazione dei pagamenti effettuati, quale organismo pagatore regionale;
- la l.r. 2 febbraio 2007, n. 1 «Strumenti di competitività delle imprese e il territorio della Lombardia» che, all'art. 1, individua «l'imprenditorialità» tra gli obiettivi da perseguire per la crescita competitiva del sistema produttivo della Lombardia anche attraverso lo sviluppo e il consolidamento patrimoniale e finanziario delle imprese;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» in particolare l'art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato);
- Il decreto 31 maggio 2017, n. 115 Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali»;

Dato atto che in considerazione della situazione di grave difficoltà economica e finanziaria delle imprese lombarde, è necessario adottare misure di aiuto per sostenere i livelli di liquidità finanziaria e garantire un'adeguata e dignitosa conduzione

aziendale, in attesa del contributo specifico di sostegno al reddito previsto dal reg. (UE) n. 1307/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che lo Studio di fattibilità relativo allo Strumento Finanziario Programmazione Comunitaria 2014-2020 FEASR della Regione Lombardia e di Finlombarda S.p.A. ha evidenziato che le aziende patiscono l'attuale crisi economica e hanno grandi difficoltà ad accedere a forme di credito;

Ritenuto pertanto che, a causa della perdurante crisi sopracitata, una misura di sostegno alla liquidità aziendale attraverso una forma di anticipazione finanziaria, per un consistente periodo temporale, costituisca un significativo aiuto al comparto agricolo regionale, in attesa del contributo specifico di sostegno al reddito previsto dal reg. (UE) n. 1307/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto altresì opportuno, per ragioni organizzative e tecniche, che la domanda di accesso al finanziamento regionale sia presentata congiuntamente alla Domanda Unica 2019 di cui al reg. (UE) n. 1307 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto, conseguentemente, di istituire, per l'anno 2019, un finanziamento regionale concesso sotto forma di anticipazione, fino ad un massimo di 250 milioni, pari al 50% degli aiuti spettanti nell'ambito del regime di pagamento di base ed il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente previsti dal Reg. (UE) n. 1307/2013 e s.m.i., la cui erogazione, per garantire l'efficacia dell'intervento, deve avvenire entro il 9 agosto 2019;

Richiamato il Reg. (CE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato UE agli aiuti de minimis nel settore agricolo e in particolare gli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Aiuti de minimis», 4 «Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo», 5 «Cumulo», 6 «Controllo»;

Dato atto che l'elemento di aiuto conseguente alla concessione del finanziamento regionale in anticipazione dell'aiuto comunitario, calcolato sulla base del tasso di interesse definito dalla Banca d'Italia relativa ai tassi di interesse in vigore all'atto della concessione/erogazione del finanziamento, per il periodo decorrente dalla data di erogazione alla data della restituzione, mediante recupero sul contributo comunitario e al lordo delle imposte dovute, si intende concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo;

Dato atto che l'anticipazione regionale trova copertura finanziaria al capitolo 16.01.302.5665 del bilancio dell'esercizio in corso;

Considerato che tale finanziamento regionale, in quanto mera anticipazione, deve essere recuperato prioritariamente attraverso forme automatiche di compensazione, sugli aiuti da ricevere dai soggetti beneficiari per la Domanda Unica di Pagamento - campagna 2019;

Considerato che il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato al d.lgs 118/2011 punto 5.5 prevede che: «Le concessioni di credito possono essere costituite: da anticipazioni di liquidità nei confronti dei propri enti ed organismi strumentali e delle proprie società controllate o partecipate da estinguere entro un anno e non rinnovabili»;

Ritenuto quindi che, ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato al d.lgs 118/2011 punto 5.5, l'anticipazione di liquidità nei confronti dell'Organismo Pagatore Regionale, debba essere restituita al bilancio regionale entro un anno dal trasferimento delle risorse;

Atteso, inoltre, che la presenza di debiti esigibili o non esigibili può determinare l'oggettiva indisponibilità da parte degli beneficiari, degli aiuti comunitari ex Reg. (UE) n. 1307/2013 per la campagna 2019, con il correlato e conseguente rischio per l'amministrazione regionale di non poter recuperare - in tutto o in parte - le risorse oggetto di anticipazione, con inevitabile ed irreversibile danno al bilancio dell'ente;

Rilevato che al fine di rispettare il principio contabile delle restituzione delle anticipazioni sopra richiamato e di non esporre il bilancio dell'Ente a potenziali danni, l'erogazione del finanziamento regionale, di cui alla presente deliberazione, deve escludere alcune casistiche che potenzialmente potrebbero non consentire il recupero dell'anticipazione stessa, quali:

- tutti i soggetti aventi una situazione debitoria con importi esigibili sul registro debitore nazionale e/o regionale e non esigibili ma comunque conosciuti all'amministrazione regionale;

Serie Ordinaria n. 7 - Lunedì 11 febbraio 2019

- tutti i soggetti con provvedimenti di sospensioni dei pagamenti attivate da OPR;
- tutti i soggetti con trasferimenti dei titoli in qualità di cedente non perfezionati al momento della concessione del finanziamento regionale;
- tutte le superfici dichiarate in domanda unica a pascolo per le quali alla data del pagamento del finanziamento regionale non è possibile effettuare gli specifici controlli;

Considerato che l'erogazione del finanziamento regionale deve avere una dimensione minima correlabile ad un'attività d'impresa, per potere definirsi un anticipo di liquidità finanziaria alle imprese agricole;

Ritenuto di stabilire che la dimensione d'impresa minima riferita al valore del portafoglio titoli sia quantificabile in 1.500 euro e che solo tali imprese potranno presentare la domanda di finanziamento regionale;

Ritenuto inoltre che, in considerazione dei tempi tecnici di verifica dei registri sugli aiuti di stato, la domanda di concessione del finanziamento regionale dovrà essere presentata contestualmente alla presentazione della relativa domanda unica 2019 entro e non oltre il 15 maggio 2019 per poter essere considerata valida ai fini dell'erogazione dell'anticipo. In presenza di eventuali proroghe dei termini concesse dalla Commissione Europea per la presentazione della domanda unica, l'eventuale proroga avrà valore solo per la domanda unica e non per la domanda di concessione del finanziamento regionale;

Ritenuto di dare mandato al Direttore Generale della D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi e al Direttore O.P.R. (Organismo pagatore regionale) di provvedere, ciascuno per la parte propria competenza, a dare attuazione alla presente deliberazione;

Acquisito, nella seduta del 22 gennaio 2019, il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui all'allegato C della d.g.r. n. X/6777 del 30 giugno 2017 e successivi provvedimenti attuativi;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di istituire per l'anno 2019 un finanziamento regionale concesso sotto forma di anticipazione, fino ad un massimo di 250 milioni, pari al 50% degli aiuti spettanti nell'ambito del regime di pagamento di base ed il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente previsti dal Reg. (UE) n. 1307/2013 e s.m.i, la cui erogazione, per garantire l'efficacia dell'intervento, deve avvenire entro il 9 agosto 2019;

2. di stabilire che l'elemento di aiuto conseguente alla concessione del finanziamento regionale in anticipazione dell'aiuto comunitario, calcolato sulla base del tasso di interesse definito dalla Banca d'Italia relativa ai tassi di interesse in vigore all'atto della concessione/erogazione del finanziamento, per il periodo decorrente dalla data di erogazione alla data della restituzione, mediante recupero sul contributo comunitario e al lordo delle imposte dovute, si intende concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e nel rispetto delle disposizioni nazionali in materia di registrazione degli aiuti di stato;

3. di disporre che l'erogazione sarà concessa compatibilmente con la disponibilità della cassa regionale derivante dai flussi finanziari dello Stato nei confronti della Regione e che trova copertura finanziaria al capitolo 16.01.302.5665 del bilancio dell'esercizio in corso;

4. di escludere dalla concessione del finanziamento regionale, al fine di rispettare il principio contabile delle restituzioni delle anticipazioni e di non esporre il bilancio dell'Ente a potenziali danni, alcune casistiche che potenzialmente potrebbero non consentire il recupero dell'anticipazione stessa, quali:

- tutti i soggetti aventi una situazione debitoria con importi esigibili sul registro debitore nazionale e/o regionale e non esigibili ma comunque conosciuti all'amministrazione regionale;
- tutti i soggetti con provvedimenti di sospensioni dei pagamenti attivate da OPR;
- tutti i soggetti con trasferimenti dei titoli in qualità di cedente non perfezionati al momento della concessione del finanziamento regionale;
- tutte le superfici dichiarate in domanda unica a pascolo per le quali alla data del pagamento del finanziamento re-

gionale non è possibile effettuare gli specifici controlli;

5. di stabilire che la dimensione d'impresa minima riferita al valore del portafoglio titoli sia quantificabile in 1.500 euro e che solo tali imprese potranno presentare la domanda di finanziamento regionale;

6. di stabilire che, in considerazione dei tempi tecnici di verifica dei registri sugli aiuti di stato, la domanda di concessione del finanziamento regionale dovrà essere presentata contestualmente alla presentazione della relativa domanda unica 2019 entro e non oltre il 15 maggio 2019 per poter essere considerata valida ai fini dell'erogazione dell'anticipo. In presenza di eventuali proroghe dei termini concesse dalla Commissione Europea per la presentazione della domanda unica, l'eventuale proroga avrà valore solo per la domanda unica e non per la domanda di concessione del finanziamento regionale;

7. di dare mandato al Direttore Generale della D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi e al Direttore OPR (Organismo pagatore regionale) di provvedere, ciascuno per la parte propria competenza, a dare attuazione alla presente deliberazione;

8. di stabilire che, ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato al d.lgs 118/2011 punto 5.5, l'anticipazione di liquidità nei confronti dell'Organismo Pagatore Regionale, deve essere restituita al bilancio regionale entro un anno dal trasferimento delle risorse;

9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL della Regione Lombardia nonché ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi